

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 agosto 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2024, n. 5.

Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti). (24R00180)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2024, n. 6.

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Bergamo e di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, mediante ampliamento del territorio di Orio al Serio per aggregazione di parte del territorio di Bergamo. (24R00181)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 aprile 2024, n. 5-11/Leg.

Modificazioni del Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)). (24R00177) Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 2024, n. 6.

Semplificazioni in materia di attività contrattuale: modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e abrogazione connessa. (24R00222)..... Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 settembre 2023, n. 32.

Modifiche al regolamento di esecuzione relativo al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale. (23R00487)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2023, n. 33.

Regolamento di esecuzione relativo ai requisiti per il coordinamento sanitario nei comprensori sanitari dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. (23R00488) Pag. 5


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 novembre 2023, n. 0183/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione della Commissione e per l'auto-rizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel paese d'origine, in attuazione dell'articolo 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (23R00582)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 novembre 2023, n. 0184/Pres.

Regolamento recante la disciplina sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). (23R00583).... Pag. 13





REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2024, n. 5.

Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti).*(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 1° marzo 2024)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale n. 6/2012*

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 60 è abrogato;
- b) al comma 5 dell'articolo 60 le parole «prevedendone l'introduzione all'avvio dei servizi di trasporto pubblico locale affidati con le procedure di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento»;
- c) al comma 6 dell'articolo 60 la parola «4» è soppressa;
- d) dopo il comma 6 dell'articolo 60 è inserito il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui gli enti competenti non rispettino le disposizioni vigenti in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente sia applicata a regione la penalità disposta dall'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la quota di riparto annuale effettuato da Regione e destinata all'ente inadempiente è ridotta di un importo pari alla decurtazione del Fondo derivante dall'inadempimento.»;

- e) il comma 8 dell'articolo 60 è abrogato;
- f) dopo il comma 6 dell'articolo 65 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Rimangono salvi gli atti adottati dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 60, comma 4, così come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa

ordinamentale 2021), alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore trasporti).»;

g) al comma 13-*quater* 1 dell'articolo 67 le parole «di cui all'articolo 60, comma 4» sono soppresse.

Art. 2.*Clausola di neutralità finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 27 febbraio 2024

FONTANA

24R00180

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2024, n. 6.

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Bergamo e di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, mediante ampliamento del territorio di Orio al Serio per aggregazione di parte del territorio di Bergamo.

*(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 5 aprile 2024)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Oggetto*

1. Sono distaccati dal Comune di Bergamo e aggregati al Comune di Orio al Serio, in Provincia di Bergamo, i territori, per complessivi 87.460 metri quadrati, indicati e rappresentati negli allegati, Tabella A e cartografia, alla presente legge.



Art. 2.

Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla regione, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 3 aprile 2024

FONTANA

(Omissis).

24R00181

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 aprile 2024, n. 5-11/Leg.

Modificazioni del Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 18 aprile 2024, n. 16 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 498 di data 12 aprile 2024, con la quale è stato approvato il regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg (regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della provincia n. 22-54/Leg del 2010

1. Nel comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della provincia n. 22-54/Leg del 2010 le parole: «Sulla base del giudizio di ammissione e degli esiti delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A.» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base del giudizio di ammissione e degli esiti delle prove d'esame la commissione esaminatrice, previa conversione dei giudizi in voti numerici utilizzando la tabella A allegata al presente regolamento, formula un giudizio finale sintetico con correlato voto numerico, secondo i pesi e le modalità previsti dalla normativa statale.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Questo regolamento si applica a partire dall'anno scolastico 2023/2024.


Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

24R00177



LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 2024, n. 6.

Semplificazioni in materia di attività contrattuale: modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e abrogazione connessa.

(Pubblicata nello Straord. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/2024 - Sez. gen. del 7 giugno 2024)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 AGOSTO 1988, N. 26 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI ANTINCENDI)

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988

1. Il comma 6-ter dell'art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 è sostituito dal seguente:

«6-ter. Ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la normativa in materia di contratti pubblici non si applica ai lavori, servizi e forniture affidati dai corpi dei vigili del fuoco volontari, dalle unioni distrettuali e dalla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, nell'ambito delle loro attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi della medesima normativa. La provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può adottare linee guida sull'attività contrattuale dei predetti soggetti, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari.»

2. Dopo il comma 6-ter dell'art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

«6-quater. Quando i contributi previsti da quest'articolo e l'eventuale integrazione disposta dal Comune di riferimento sono concessi a titolo di mero rimborso spese non forfettario per lo svolgimento dei servizi antincendi e delle attività di protezione civile assegnati ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, a detti contributi e ai contratti finanziati da essi non si applicano gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia), ai sensi della normativa provinciale e regionale in materia di protezione civile e di servizio antincendi, nonché ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e dell'art. 1, comma 78, della legge n. 160 del 2019. Negli altri casi, ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità da parte dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, il codice identificativo di gara (CIG) è acquisito in sede di assegnazione dei contributi e delle eventuali integrazioni disposte dal comune di riferimento. Questo comma si applica decorsi sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, a seguito dell'approvazione della linea guida con riferimento alle sue modalità di applicazione.»

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 1° LUGLIO 2011, N. 9 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN PROVINCIA DI TRENTO)

Art. 2.

Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2011

1. Nel comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: «I comuni, singoli o associati mediante le comunità, forniscono, in accordo con la federazione dei corpi volontari, supporto ai corpi volontari e alle unioni, per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili e contrattuali, per gli adempimenti fiscali, e in particolare svolgono, su richiesta degli stessi corpi o unioni, le procedure per la scelta del contraente nei contratti pubblici di lavori e di fornitura di beni e di servizi.» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, singoli o associati mediante le comunità, forniscono, in accordo con la federazione dei corpi volontari, supporto ai corpi volontari e alle unioni per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili e per gli adempimenti fiscali.»

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 61 della legge provinciale n. 9 del 2011

1. Nel comma 10 dell'art. 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: «Questi soggetti possono chiedere il supporto ai comuni o alla comunità di riferimento ai sensi dell'art. 8, comma 4.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 10 dell'art. 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

«10-bis. Gli automezzi sono immatricolati, rispettivamente, a nome dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e della federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari e acquisiti al loro patrimonio.»



Capo III**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 4.***Disposizione transitoria e abrogazione di disposizione connessa*

1. Alle procedure relative a lavori, servizi e forniture avviate prima della data di entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi la normativa applicabile alla loro data di avvio.

2. Il comma 6 dell'art. 34 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo all'attività contrattuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, è abrogato.

Art. 5.*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 7 giugno 2024

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

24R00222

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 settembre 2023, n. 32.

Modifiche al regolamento di esecuzione relativo al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del 14 settembre 2023, n. 37 - Sez. Gen)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto 2023, n. 716.

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:

«1. La Commissione di selezione è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e da tre direttrici/direttori di

struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno uno/una responsabile di struttura complessa in territorio diverso dalla regione.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Al termine dei sorteggi di cui ai commi 3, 3-bis e 4, la Commissione è nominata dalla Direttrice generale/dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3, qualora tutte le persone sorteggiate fossero direttrici/direttori di struttura complessa della regione, sono nominate componenti della Commissione di selezione le prime due persone sorteggiate e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno una/un componente della Commissione che sia direttrice/direttore di struttura complessa in territorio diverso dalla regione.».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Se al termine dei sorteggi di cui ai commi 3, 3-bis e 4, la metà dei componenti destinati a formare la Commissione di selezione non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, l'effettiva parità di genere nella composizione della Commissione, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nei commi 3, 3-bis e 4.».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è inserito il seguente comma:


«6-bis. Assume le funzioni di presidente della Commissione la/il componente con maggiore anzianità di servizio tra le tre direttrici sorteggiate/i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto della/del presidente.».

6. Il comma 8 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è abrogato.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:

«1. L'avviso pubblico della procedura di selezione fissa, in osservanza delle linee guida stabilite dalla Giunta provinciale, i criteri di massima per l'analisi comparativa delle candidature tenendo conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, delle specificità del posto da ricoprire e delle caratteristiche e dell'ubicazione territoriale della struttura presso la quale verrà svolto l'incarico oggetto della procedura. La Commissione di selezione riceve dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige il profilo professionale della/del dirigente da incaricare, come indicato nel suddetto avviso, ed effettua l'analisi comparativa dei curricula e dei titoli professionali delle candidate/dei candidati, tenuto anche conto delle necessarie competenze organizzative e gestionali, del volume delle attività svolte, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio di selezione.».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Dopo la sua nomina e prima di conoscere i nominativi delle candidate/dei candidati che hanno presentato domanda, la Commissione, coerentemente con quanto stabilito dal presente regolamento, dalle linee guida di cui al comma 1, e dall'avviso pubblico, specifica i criteri di dettaglio per la valutazione delle candidature e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Tali criteri sono pubblicati sulla pagina Internet dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, a integrazione dei criteri di massima, con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione in cui la Commissione inizia i lavori di valutazione delle candidature.

1-ter. Tutte le domande presentate entro il termine fissato nell'avviso pubblico sono valutate dalla Commissione sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- a) curriculum;
- b) titoli professionali, anche in relazione alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
- c) volume delle attività svolte;
- d) aderenza al profilo ricercato;
- e) colloquio avente le caratteristiche e i contenuti di cui ai commi 2 e 3.

1-quater. Ai fini della valutazione di ogni candidata/candidato la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo complessivo di 100 punti. L'avviso pubblico di selezione stabilisce anche il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al comma 1-ter, lettere da a) a d). Il punteggio massimo attribuibile al colloquio di cui al comma 1-ter, lettera e), è di 50 punti.

1-quinquies. La Commissione esprime un giudizio motivato su ciascuno degli elementi di valutazione di cui al comma 1-ter e attribuisce il corrispondente punteggio. La Commissione formula, infine, un giudizio finale complessivo di ogni candidata/candidato e attribuisce il punteggio corrispondente, risultante dalla somma dei punteggi riportati per ciascuno dei suddetti elementi.»

3. L'alinea del comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:

«4. Sulla base del curriculum, la Commissione valuta, nel loro complesso, le varie attività professionali, dirigenziali e organizzative ed eventuali attività di studio e ricerca di ogni candidata/candidato, in relazione tra loro e nella misura in cui contribuiscono a far emergere il quadro complessivo della candidata/del candidato, con riferimento:».

4. Il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, è così sostituito:

«7. Al termine della valutazione degli elementi di cui al comma 1-ter, la Commissione stila la graduatoria e dichiara altresì quali candidate/candidati risultano idonee/idonei. L'idoneità si ottiene con un punteggio minimo di 60 punti.».

5. I commi 8, 9 e 10 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, sono abrogati.

Art. 3.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, sono così sostituiti:

«2. La Direttrice generale/Il direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige procede alla nomina della candidata/del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale la candidata/il candidato più giovane di età.

3. Qualora, entro due anni dal conferimento dell'incarico, la direttrice o il direttore di struttura complessa si dimetta o decada, la Direttrice generale/il direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige procede alla sua sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria delle persone idonee, se questo è previsto preventivamente nell'avviso pubblico di selezione.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 settembre 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2023, n. 33.

Regolamento di esecuzione relativo ai requisiti per il coordinamento sanitario nei comprensori sanitari dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 - Sez. Gen. del 28 settembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 settembre 2023, n. 791;


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento di esecuzione disciplina i requisiti ai fini della nomina a coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario nei comprensori sanitari dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3.



Art. 2.

Requisiti

1. Ai fini della nomina a coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario il medico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'età;
 b) avere, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, una specializzazione in una delle discipline cliniche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, e successive modifiche, o nella disciplina igiene e sanità pubblica;

c) essere iscritta/iscritto al relativo albo professionale;

d) essere in possesso della certificazione linguistica di cui all'articolo 25, comma 7, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3;

e) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), f) e h), del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29;

f) aver svolto almeno tre anni di attività quale dirigente di struttura complessa dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;

g) aver conseguito valutazioni positive negli ultimi tre anni nella posizione rivestita.

2. Il medico che non è in possesso dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, previsto dal comma 1, lettera e), del presente articolo, deve conseguire la formazione manageriale entro 18 mesi dall'assunzione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 46, comma 8, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche. Il mancato superamento con profitto del primo corso di formazione manageriale organizzato dall'Amministrazione provinciale dopo l'assunzione dell'incarico comporta la decadenza dallo stesso.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le coordinatrici sanitarie e i coordinatori sanitari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla scadenza dell'incarico. Se le persone nominate sono sprovviste dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29, hanno l'obbligo di produrre detto attestato entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento oppure di partecipare al primo corso di formazione manageriale organizzato dall'Amministrazione provinciale dopo l'assunzione dell'incarico. Il mancato superamento con profitto del corso di formazione manageriale comporta la decadenza dall'incarico. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 7, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 settembre 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00488

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 novembre 2023, n. **0183/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel paese d'origine, in attuazione dell'articolo 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 novembre 2023, n. 47)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, recante norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate e, in particolare, l'art. 21, comma 5, della succitata legge regionale n. 31/2015 il quale prevedeva che:


la Regione rimborsa, agli enti del Servizio sanitario regionale, gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»);

un'apposita commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento;

con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri;

Richiamati, altresì:

il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0104 del 19 maggio 2016 (pubblicato nel BUR n. 22 del 1° giugno 2016), recante criteri e mo-



dalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);

il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 dicembre 2019, n. 0228 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'8 gennaio 2020), che ha modificato il precedente regolamento, in particolare, per quanto riguarda: la composizione della commissione di valutazione delle domande, e disponendo la netta distinzione tra l'istruttoria di verifica di ammissibilità e completezza documentale, svolta dagli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e le valutazioni tecnico sanitarie e di priorità degli interventi, svolte dalla commissione e la competenza autorizzativa, attribuita al direttore centrale;

Vista la legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 ad oggetto «Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione», pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione Supplemento ordinario n. 11 del 6 marzo 2023, la quale opera una revisione integrale della disciplina di cui alla legge regionale n. 31/2015, e si occupa del fenomeno dell'immigrazione principalmente nell'ottica di assicurare una cornice di legalità e sicurezza ai flussi migratori sulle comunità locali, in conformità ai principi dettati dalla normativa statale ed europea, tenuto conto della collocazione geografica e delle competenze del Friuli-Venezia Giulia;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9/2023, il quale ha espressamente previsto l'abrogazione delle disposizioni della sopra citata legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);

Atteso, altresì, che la sopra richiamata legge regionale n. 9/2023 non ha previsto alcuna disciplina riguardante i ricoveri per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea in continuità con quanto era prevista all'art. 21, comma 5 dell'abrogata legge regionale n. 31/2015;

Vista la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e in particolare l'art. 8, dedicato alla salute e politiche sociali, il quale ai commi 14 - 17 ha previsto nuovamente il finanziamento della fattispecie dei ricoveri umanitari, disponendo come segue:

al comma 14 che l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti del Servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti;

al comma 15 che un'apposita commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione compe-

tente in materia di salute, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento. Il direttore centrale competente in materia di salute autorizza i ricoveri selezionati dalla commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita;

al comma 16 che con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziare possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali;

al comma 17 che per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 353.141 euro, suddivisa in ragione di 73.141 euro per l'anno 2023 e di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione del regolamento al fine di dare attuazione al menzionato art. 8, comma 16 della legge regionale n. 13/2023;

Esaminato lo schema di «Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione della commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine, in attuazione dell'art. 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), predisposto dagli uffici e allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:


l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1686 del 30 ottobre 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione della commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine, in attuazione dell'art. 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione della commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine, in attuazione dell'art. 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), disciplina i criteri e le modalità per la costituzione della commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **soggetto richiedente:** il soggetto giuridico che presenta la richiesta di autorizzazione al ricovero;
- b) **beneficiario:** la persona fisica che beneficia della prestazione di ricovero;
- c) **struttura sanitaria regionale:** la struttura sanitaria pubblica con sede sul territorio regionale che eroga la prestazione di ricovero.

Art. 3.

Soggetti richiedenti

1. Possono presentare richiesta di autorizzazione al ricovero gli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 4.

Requisiti dei beneficiari

1. Il beneficiario per il quale è presentata richiesta di autorizzazione al ricovero deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino e residente in un Paese non appartenente all'Unione europea con il quale non sussistono rapporti convenzionali o accordi bilaterali con l'Italia in materia di assistenza sanitaria;
- b) essere affetto da una patologia severa il cui trattamento riveste carattere di urgenza e non può essere erogato nel Paese di residenza;

c) non essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) entrare in territorio italiano unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario autorizzato con rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 5.

Modalità per la presentazione della richiesta di autorizzazione al ricovero

1. Il soggetto richiedente presenta la richiesta di autorizzazione al ricovero, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Direzione competente: salute@certregione.fvg.it entro il 15 novembre di ogni anno.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contiene:

- a) i dati anagrafici del beneficiario e l'indicazione della sua data di arrivo in Italia;
- b) la dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente che tutte le procedure burocratiche per l'ottenimento del visto di ingresso in Italia saranno regolarmente espletate;
- c) la dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente a provvedere, con risorse esterne al Fondo sanitario regionale, agli oneri relativi al trasporto, viaggio, soggiorno del beneficiario ed eventualmente del suo accompagnatore fino alla fine del percorso di cura e al successivo rientro al Paese di residenza nonché alle spese connesse alle prestazioni sanitarie relative al ricovero eccedenti l'ammontare del rimborso regionale.


3. Alla richiesta è allegata la seguente documentazione:

- a) una relazione clinica, rilasciata da una struttura sanitaria italiana o straniera, attestante le condizioni di salute del beneficiario e il carattere di urgenza del ricovero, corredata dalla documentazione che si ritiene utile ai fini dell'inquadramento della patologia. La documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria straniera deve essere redatta obbligatoriamente in lingua inglese e, ove possibile, accompagnata dalla sua traduzione asseverata in lingua italiana;
- b) una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante di una struttura sanitaria del Paese di provenienza ovvero altra idonea documentazione attestante la non disponibilità di cure adeguate alla complessità della situazione clinica nel Paese di residenza del beneficiario;

c) la dichiarazione del beneficiario o, se minore, del suo rappresentante legale, di non essere in possesso dei titoli per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e che egli richiede l'ingresso unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario preventivamente autorizzato ai sensi del presente regolamento;

d) l'indicazione del costo previsto per l'intervento di ricovero, calcolato secondo il sistema di classificazione del «*Diagnosis-Related Group (DRG)*», correlato alla prestazione di ricovero richiesta e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate;

e) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 («Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR») disponibile sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata, debitamente sottoscritta dal beneficiario dell'intervento sanitario o, se minore, dal genitore esercente la potestà o dal tutore legale.



Art. 6.

Istruttoria della richiesta di autorizzazione al ricovero e costituzione della commissione di valutazione

1. La Direzione competente svolge l'istruttoria delle richieste di autorizzazione al ricovero pervenute, verificando la completezza della documentazione presentata, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti e provvede a richiedere eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di venti giorni dalla richiesta. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa o, comunque, decorsi venti giorni dalla richiesta.

2. Le richieste di autorizzazione al ricovero ammesse sono valutate, per gli aspetti tecnico-sanitari relativi alla gravità clinica e alla priorità di intervento, da una commissione composta da tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, individuati con decreto del direttore centrale della Direzione competente.

3. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste di autorizzazione al ricovero che esauriscono le risorse stanziare, è attribuita priorità alle richieste di autorizzazione al ricovero che coinvolgono pazienti minori e a quelle che rivestono maggiore carattere di urgenza per il rischio di sopravvivenza o di grave disabilità fisica, qualora il beneficiario non sia sottoposto al trattamento richiesto.

4. I ricoveri selezionati dalla commissione sono autorizzati con decreto del direttore centrale della Direzione competente sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita.

5. L'accoglimento della richiesta o il suo diniego sono comunicati al soggetto richiedente entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al ricovero, insieme all'indicazione dell'importo del rimborso assentito per l'intervento, previa verifica dei codici di «*Diagnosis-Related Group*» (DRG), correlati alla richiesta di ricovero e alle eventuali ulteriori prestazioni connesse.

6. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero costo dell'intervento ammesso, il ricovero può essere autorizzato a condizione che il soggetto richiedente, accettando il rimborso nell'importo ridotto, si impegni ad assicurare la copertura delle spese connesse alle prestazioni sanitarie eccedenti l'ammontare del rimborso con risorse esterne al Fondo sanitario regionale.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa:

a) i costi relativi al ricovero comprensivi delle indagini diagnostiche e delle terapie farmacologiche o riabilitative connesse all'intervento nella misura prevista dal tariffario regionale delle prestazioni di ricovero ospedaliero in vigore;

b) i costi relativi alle prestazioni eseguite in regime ambulatoriale, connesse al ricovero, nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore;

c) i costi relativi alla terapia farmacologica connessa al ricovero prescritta all'atto della dimissione del beneficiario per un periodo non superiore a sessanta giorni.

2. La terapia farmacologica prescritta all'atto della dimissione del beneficiario è effettuata per il tramite della farmacia ospedaliera.

3. Qualora, successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al ricovero e prima della richiesta di liquidazione del rimborso, emergano costi ulteriori o diversi rispetto a quelli originariamente indicati e autorizzati, il soggetto richiedente integra la richiesta di cui all'art. 5 con apposita comunicazione alla Direzione competente. In tal caso, fermo restando il limite previsto all'art. 10, la commissione, provvede alla valutazione dei nuovi costi e la Direzione competente dà comunicazione della loro ammissibilità o meno al soggetto richiedente entro venti giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Art. 8.

Liquidazione del rimborso

1. La richiesta di rimborso delle spese di ricovero è trasmessa, da parte del soggetto richiedente, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: salute@certregione.fvg.it nel termine di novanta giorni dalla chiusura della cartella clinica relativa al beneficiario dell'intervento sanitario ovvero al momento in cui non è più necessario effettuare ulteriori ricoveri o prestazioni sanitarie correlate.

2. La richiesta di rimborso è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della scheda nosologica relativa al ricovero effettuato ed altra idonea documentazione in caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o in caso di somministrazione di farmaci attraverso la struttura ospedaliera, insieme a una sintetica relazione descrittiva dell'intervento effettuato;

b) dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, contenente l'indicazione:

1) della spesa totale della prestazione di ricovero effettuata e delle eventuali ulteriori prestazioni connesse, calcolata secondo il sistema di classificazione del «*Diagnosis-Related Group* (DRG)» e nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore per le altre prestazioni eseguite;

2) della spesa coperta dal rimborso regionale;

3) dell'importo dell'eventuale cofinanziamento destinato a coprire la spesa dell'intervento di ricovero per la parte eccedente il rimborso regionale.

3. La Direzione competente, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso, provvede alla liquidazione a favore del soggetto richiedente sulla base della documentazione di cui al comma 2 e nei limiti dell'importo massimo, previsto annualmente per ciascun ricovero.

Art. 9.

Richiesta di nuovo ricovero

1. Nel caso di necessità di un ulteriore ricovero, anche se collegato alla medesima patologia, qualora il beneficiario, dopo le dimissioni, sia rientrato nel Paese di provenienza, il soggetto richiedente presenta una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 5.

2. Nel caso di necessità di ulteriore ricovero collegato alla medesima patologia, qualora il beneficiario dopo le dimissioni non sia rientrato nel Paese di provenienza, il soggetto richiedente integra la precedente richiesta di autorizzazione al ricovero, allegando la documentazione idonea ad attestare le ragioni, le modalità, la durata del nuovo ricovero e il costo previsto calcolato secondo il sistema di classificazione del «*Diagnosis-Related Group*» (DRG).

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la commissione di valutazione esamina la documentazione integrativa trasmessa e la Direzione competente comunica l'accoglimento della richiesta o il suo diniego al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

4. Ove, al momento della valutazione dell'integrazione dell'autorizzazione al ricovero, risultino pendenti altre richieste e le risorse annuali disponibili non consentano di coprire tutti gli interventi, i ricoveri sono autorizzati sulla base delle priorità assegnate dalla commissione di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Art. 10.


Risorse disponibili

1. Il limite massimo previsto per ciascun ricovero è definito annualmente con decreto del direttore centrale della Direzione competente, tenuto conto delle risorse stanziare nel relativo capitolo di spesa.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato A
Rif. Art. 5 Regolamento


Marca
da
bollo
(ove ricorra)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Via Cassa di Risparmio n. 10
34121 TRIESTE
PEC salute@certregione.fvg.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO E ALLE PRESTAZIONI CONCESSE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI, PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA, E CON I QUALI NON SONO PREVISTI ACCORDI DI RECIPROCIÀ RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA, AFFETTI DA PATOLOGIE LE CUI CURE NON POSSANO ESSERE EROGATE NEL PAESE DI ORIGINE PER CARENZA DI STRUTTURE SANITARIE ADEGUATE O DI PERSONALE MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONI APPROPRIATE AGLI INTERVENTI RICHIESTI
(Art. 8, commi 14 – 17 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13)

Il sottoscritto _____ nato/a _____ il _____
in qualità di legale rappresentante dell'Ente del SSR _____
presenta richiesta di autorizzazione al ricovero e alle prestazioni connesse ai sensi del Regolamento regionale emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 16 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 .

A tal fine **dichiara** che il beneficiario del ricovero è: (dati anagrafici del soggetto da ricoverare – *iniziali del nome e del cognome, data di nascita, Stato estero di nascita e residenza*)



Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Ente richiedente, **si impegna** a:

- espletare tutte le procedure burocratiche necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del beneficiario;
- provvedere, con risorse esterne al Fondo sanitario regionale, agli oneri relativi al trasporto, viaggio, soggiorno del beneficiario ed eventualmente del suo accompagnatore fino alla fine del percorso di cura e al successivo rientro al Paese di residenza nonché alle spese connesse alle prestazioni sanitarie relative al ricovero eccedenti l'ammontare del rimborso regionale.

Dichiara di essere a conoscenza della normativa che regola la fattispecie in oggetto e che all'esecuzione dell'intervento sanitario non consegue l'iscrizione, né obbligatoria né volontaria, al Servizio Sanitario Regionale.


Il sottoscritto comunica che la data di arrivo in Italia del beneficiario è _____ e che il medesimo beneficiario sarà ricoverato presso la seguente struttura sanitaria regionale

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- a) una relazione clinica, rilasciata da una struttura sanitaria italiana o straniera, attestante le condizioni di salute del beneficiario e il carattere di urgenza del ricovero, corredata dalla documentazione utile ai fini dell'inquadramento della patologia.
- b) una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante della struttura sanitaria del Paese di provenienza ovvero altra idonea documentazione attestante la non disponibilità di cure adeguate alla complessità della situazione clinica nel Paese di residenza del beneficiario;
- c) la dichiarazione del beneficiario o, se minore, del suo rappresentante legale, di non essere in possesso dei titoli per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e che egli richiede l'ingresso unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario preventivamente autorizzato ai sensi del citato regolamento regionale;
- d) l'indicazione del costo previsto per l'intervento di ricovero, calcolato secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group (DRG)" vigente, correlato alla prestazione di ricovero richiesta e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate.
- e) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR") debitamente sottoscritta dal beneficiario dell'intervento sanitario o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà o dal tutore legale;
- f) fotocopia del passaporto del beneficiario e di quello dell'eventuale accompagnatore in corso di validità.

(luogo e data) _____, lì _____

Firma e timbro del
Legale rappresentante



Allegato B

Rif. Art. 8 Regolamento

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
 Via Cassa di Risparmio n. 10
 34121 TRIESTE
 PEC salute@certregione.fvg.it

**DICHIARAZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER GLI INTERVENTI DI
 RICOVERO UMANITARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE PREVISTO
 DALL'ARTICOLO 8, COMMA 16 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2023, N. 13**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
 _____ il _____ e residente a _____, in
 qualità di legale rappresentante dell'Ente del SSR

DICHIARA CHE

- a) Presso la suddetta struttura del SSR sono stati effettuati, a favore del beneficiario (*indicare le iniziali*) _____, nato a _____, i seguenti interventi/prestazioni connesse al ricovero umanitario previamente autorizzato dalla Amministrazione regionale in intestazione:
 (sintetica descrizione dell'intervento effettuato) _____


- b) la spesa totale della prestazione di ricovero effettuata e delle eventuali ulteriori prestazioni connesse, come risultanti dalla scheda nosologica e da altra documentazione (nel caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o in caso di somministrazione di farmaci attraverso la struttura ospedaliera) è pari a Euro _____ ed è stata calcolata sulla base dei seguenti DRG ("Diagnosis-Related Group") e/o nella misura prevista dal tariffario regionale attualmente in vigore per le altre prestazioni eseguite:
 cod. DRG _____ importo _____
 cod. DRG _____ importo _____
 cod. DRG _____ importo _____
 cod. DRG _____ importo _____
- c) la quota della spesa sostenuta per il ricovero del medesimo beneficiario, per la quale si richiede la liquidazione del rimborso regionale è pari a Euro _____ ed è conforme all'importo autorizzato con decreto del Direttore centrale previa valutazione della Commissione prevista dall'articolo 6 del Regolamento.
- d) (*da compilare solo nel caso in cui il costo totale dell'intervento di ricovero ecceda il rimborso regionale concesso*) che le spese eccedenti il rimborso regionale, pari a Euro _____ sono state finanziate da: _____

(luogo e data) _____, lì _____

Firma e timbro del
 Legale rappresentante

Visto, il Presidente: FEDRIGA

23R00582



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 novembre 2023, n. 0184/Pres.

Regolamento recante la disciplina sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni recante il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto in particolare l'art. 65, comma 6, della legge regionale n. 7/2000, ai sensi del quale «Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento»;

Dato atto che la pubblicazione sul sito istituzionale regionale dei testi delle deliberazioni della Giunta regionale è una forma di pubblicità, priva di valore legale, che costituisce uno strumento di consultazione documentale finalizzato alla pubblica conoscenza dell'attività amministrativa;

Visto il testo regolamentare, allegato e parte integrante del presente decreto, denominato «Regolamento recante la disciplina sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1672 del 30 ottobre 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante la disciplina sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, in attuazione dell'art. 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, della legge regionale 7/2000 la pubblicazione di cui al comma 1 è effettuata per finalità di conoscenza dell'azione amministrativa e non produce effetti di pubblicità legale.

Art. 2.

Modalità di pubblicazione

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale sono pubblicate tempestivamente sul sito internet ed intranet della Regione, nello spazio web a ciò destinato, tramite apposito applicativo informatico, a cura del Segretariato generale.

2. La pubblicazione delle deliberazioni avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. I documenti allegati alle deliberazioni possono essere pubblicati parzialmente o per estratto, se sussistono ragioni di natura tecnica che non ne consentono la pubblicazione in versione integrale.

Art. 3.

Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle deliberazioni da pubblicare avviene nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito RGDP, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 4.

Esclusioni

1. Su richiesta motivata dell'Ufficio proponente non sono pubblicate le seguenti deliberazioni:

a) deliberazioni contenenti dati personali, la cui pubblicazione non rispetti i principi di necessità, pertinenza e adeguatezza, di cui all'art. 3, comma 1;

b) deliberazioni contenenti dati personali da cui si possano ricavare informazioni relative a situazioni di disagio economico o sociale del titolare dei dati;

c) deliberazioni contenenti dati particolari, di cui all'art. 9 del RGDP e dati giudiziari, di cui all'art. 10 del RGDP;

d) deliberazioni contenenti informazioni che possono contrastare con ulteriori esigenze di riservatezza.

2. Al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale non sono pubblicate le deliberazioni relative all'esercizio della funzione di difesa svolta dall'Avvocatura della Regione.



Art. 5.
Durata della pubblicazione

1. Le deliberazioni restano pubblicate sulla pagina internet dedicata per un periodo di 10 anni, che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro adozione.

2. Decorso il periodo di pubblicazione, le deliberazioni sono rimosse dallo spazio web di internet e non sono più consultabili, fermo restando il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

23R00583

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-032) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 8 1 7 *

€ 1,00

